

CONVENZIONE

relativa all'effettuazione di prelievi ed analisi

sulle acque destinate ad usi civili

Tra:

➤ **Giudicarie Energia Acqua Servizi spa, in sigla GEAS spa**, con sede a Tione di Trento (TN) in Via Padre Gnesotti n. 2, c.f. 01811460227, legalmente rappresentata dal Presidente Consiglio di Amministrazione, dott. ing. Valter Paoli, nato a Vermiglio (TN) il 25 febbraio 1955, di seguito indicata anche solo come "società"; -----

➤ **Comune di Borgo Chiese**, con sede a Borgo Chiese (TN) in Piazza San Rocco, n. 20, C.F. e P.IVA 02402160226, rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Paolo Franzoni nato a Salò (BS) il 03 dicembre 1957, di seguito indicato anche solo come "ente socio"; -----

Premesso:

a) che GEAS spa è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli art. 16 e 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti locali soci;-----

b) che il Comune di Borgo Chiese è un ente locale socio di GEAS spa e possiede n. 30.449 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di 1,00 € su un totale di n. 1.140.768 azioni, pari al 2,66 % del capitale sociale;-----

c) che con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016 ossia al fine

dell'autoproduzione per il tramite di GEAS spa di beni e funzioni

strumentali; -----

d) che, ai sensi dello statuto sociale di GEAS spa: -----

➤ nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo

sulle attività svolte dalla società, gli enti locali soci esercitano, di

concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai

rispettivi ordinamenti interni, la direzione politico – amministrativa di

GEAS spa, definendone gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto

conto del principio della sana gestione; -----

➤ GEAS spa è tenuta a realizzare la propria attività per conto degli enti

locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La

produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita

solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala

o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della

società; -----

e) che la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione da

parte di GEAS spa per conto dell'ente socio risulta economicamente e

funzionalmente più efficiente rispetto alla realizzazione diretta da parte

dell'ente socio stesso in quanto GEAS spa, realizzando la medesima

tipologia di servizio per conto di più enti soci, ha acquisito e continua ad

acquisire un know how tecnico tale da comportare una riduzione dei costi

produttivi, soprattutto per quanto concerne le attività tecniche, anche in

considerazione del fatto che utilizza a tal fine, in parte, risorse umane

proprie specificamente formate; -----

f) che il D.Lgs. 31/2001, emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria

98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e le successive direttive emanate dalla P.A.T. con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2906/2004, introducono delle misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche ed individua le modalità d'effettuazione dei controlli per verificarne la buona qualità; -----

g) che per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo, sono previsti analisi e controlli periodici obbligatori; -----

h) che il Comune di Borgo Chiese ha, quindi, individuato in GEAS spa, il soggetto idoneo ad effettuare i prelievi, le analisi ed i servizi aggiuntivi sulle acque destinate ad usi civili; -----

i) che quanto previsto nella presente convenzione rientra nei fini istituzionali dell'ente socio;-----

j) che la società possiede il patrimonio di mezzi, di capitale e di esperienza, per l'assolvimento di quanto oggetto della presente convenzione; -----

k) che sussistono, quindi, i presupposti di legge e di statuto sociale affinché l'ente socio possa affidare alla società in house quanto oggetto della presente convenzione; -----

Tutto ciò premesso

e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'effettuazione dei prelievi e delle relative analisi per la verifica della buona qualità delle acque destinate al consumo umano, come previsto dal D.Lgs. 31/2001 e nelle successive direttive emanate dalla P.A.T. con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2906/2004.

Art. 2 – Descrizione dei servizi d’assistenza

Alla società sono affidate le seguenti prestazioni: -----

1. la gestione delle analisi previste dal D.Lgs. 31/2001 e nelle successive direttive emanate dalla P.A.T. con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2906/2004 per tutti i punti elencati nella pianificazione degli interventi che dovrà essere concordata tra le parti per ciascun anno di validità della presente convenzione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Detta pianificazione potrà essere modificata in ciascun anno di durata della presente convenzione in modo da definire al meglio sia la frequenza dei controlli che i parametri da testare. Tale procedura, dovrà essere condivisa con l’ufficio tecnico Comunale di competenza, garantirà maggiore flessibilità di controllo in relazione anche all’andamento della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano, erogata nell’anno precedente. I prezzi unitari dei singoli parametri riportati nell’Allegato 2 potranno subire variazioni in riferimento ad eventuali modifiche del listino prezzi del Laboratorio di Analisi; -----

2. l’effettuazione dei prelievi sul posto, come da pianificazione delle analisi, e il loro trasporto al laboratorio d’analisi; -----

3. le analisi saranno affidate dalla società al laboratorio di Dolomiti Energia spa di Trento, accreditato SINAL n. 0294 ed autorizzato all’effettuazione delle analisi previste dal D.Lgs. 31/2001. Qualora la società dovesse avvalersi di un altro laboratorio lo comunicherà preventivamente all’ente socio; -----

4. la società darà sistematicamente comunicazione via e-mail dei risultati delle analisi all’ente socio e segnalerà ogni necessità od opportunità di effettuare

ulteriori approfondimenti d'indagine sulle acque (maggiore frequenza, diverse tipologie d'analisi, etc.); -----

5. la società provvederà all'archiviazione informatica dei dati raccolti; -----

6. la società gestirà a nome e per conto dell'ente socio il portale denominato

SIR (Servizi Idrici in Rete - <http://acquedotti.provincia.tn.it>) nella sua

versione base. Il servizio comprende la messa a disposizione, ove presenti,

di tutti i dati in possesso della società riguardanti i controlli di qualità e

riferiti agli elementi d'acquedotto rilevati nel censimento effettuato in

occasione della stesura del Fascicolo Integrato d'Acquedotto (FIA); -----

7. la società provvederà alla trasmissione via web dei controlli interni

effettuati, inviandoli al portale dell'Azienda per i Servizi Sanitari della

P.A.T, come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n.

2906/2004; -----

8. dopo l'esecuzione delle prove, la società ed il laboratorio d'analisi

incaricato non conserveranno i residui dei campioni prelevati; -----

9. la gestione degli eventuali impianti di potabilizzazione per tutti i punti

indicati nell'allegato 1 (parte integrante e sostanziale della presente

convenzione). Tale servizio comprende: -----

a) per gli impianti di clorazione: -----

➤ la taratura iniziale per l'impostazione del corretto dosaggio di cloro in relazione alla portata da trattare; -----

➤ il corretto dosaggio di cloro in base ai risultati analitici effettuati nel corso dell'anno; -----

➤ il controllo mensile del funzionamento dell'impianto, del corretto dosaggio di cloro e la verifica in rete del cloro residuo, con stesura

di relativo rapportino di controllo; -----

- nel caso di malfunzionamenti degli impianti di trattamento, la società darà tempestiva comunicazione all'ente socio in modo che lo stesso possa provvedere alla rimozione delle cause e riattivare il sistema di clorazione nel minor tempo possibile; -----

b) per gli impianti di potabilizzazione UV:-----

- verifica mensile del funzionamento delle lampade e integrità dell'impianto UV; -----
- fornitura e sostituzione delle lampade a fine vita (circa 12.500 ore) comprensivo di accessori e smaltimento; -----
- nel caso di malfunzionamenti degli impianti di potabilizzazione, la società darà tempestiva comunicazione all'ente socio in modo che lo stesso possa provvedere alla rimozione delle cause e riattivare il sistema di potabilizzazione nel minor tempo possibile. Il servizio descritto al presente punto seguirà le procedure per gli adempimenti di certificazione EMAS (qualora posseduta dall'ente socio); -----

10. gestione delle “non conformità”, sono previste le prestazioni di seguito indicate: -----

- i rapporti e le comunicazioni formali con l'A.P.S.S.; -----
- il coordinamento delle attività necessarie al rientro della conformità compresa, se necessario, la messa a disposizione, attivazione sul posto e gestione del potabilizzatore (cloratore portatile). Per la gestione della “non conformità” in modo tempestivo è compreso nel servizio la messa a disposizione del cloratore portatile per i primi cinque giorni dalla data di riscontro della “non conformità”; nel caso di utilizzo dello stesso per

i giorni successivi al quinto, si rinvia a quanto previsto all'art. 4; -----

11. gestione delle stazioni di supervisione e telecontrollo, qualora presenti. La società offre il full service per la corretta gestione delle stazioni. Tale servizio sarà comprensivo del controllo del traffico GSM/GPRS dati e del monitoraggio del corretto funzionamento e archiviazione dei dati raccolti. Qualora le stazioni non fossero già pubblicate sul portale SIR della P.A.T., su richiesta dell'ente socio la società sarà in grado di fornire una proposta economica per l'integrazione della stazione nel portale. -----

Art. 3 – Obblighi a carico dell'ente socio

L'ente socio, al fine di consentire lo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2, s'impegna: -----

1. a mettere a disposizione della società, tutta la documentazione in suo possesso relativa agli impianti oggetto della presente convenzione; -----
2. a garantire al personale della società l'accesso agli impianti per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla presente convenzione; -----
3. a riconoscere alla società i corrispettivi di cui al successivo art. 5; -----
4. a farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per il corretto funzionamento degli impianti di potabilizzazione di sua proprietà, tra i quali quelli richiamati al precedente art. 2 punto 9 e per gli stessi garantire l'approvvigionamento del materiale di consumo presso gli impianti indicati nell'allegato 1; -----
5. a mettere a disposizione in via prioritaria il personale comunale per le attività che si rendessero necessarie al fine della gestione delle "non conformità" di cui all' art. 2 punto 10. -----

Art. 4 – Ulteriori prestazioni

L'ente socio potrà richiedere alla società lo svolgimento di ulteriori prestazioni non specificamente indicate nella presente convenzione attinenti al servizio di acquedotto, ivi compresa l'effettuazione di lavori, servizi e forniture connessi all'acquedotto la cui necessità sia stata rilevata dall'ente socio o dalla società. In tal caso le parti dovranno concordare i corrispettivi a favore della società per lo svolgimento di tali prestazioni ulteriori nonché gli eventuali oneri a carico dell'ente socio. -----

Art. 5 – Corrispettivi

1. Analisi – Controlli analitici. -----

Per l'effettuazione delle analisi programmate e di cui al precedente art. 2, l'ente socio riconoscerà alla società gli importi previsti: -----

- nell'allegato 2 (parte integrante e sostanziale della presente convenzione), scontati del 35%; -----
- nell'allegato 3 (parte integrante e sostanziale della presente convenzione), senza applicazione di sconto. -----

Per l'effettuazione di eventuali altre analisi, che si dovessero aggiungere a quelle programmate ai sensi dell'art. 2, l'ente socio riconoscerà alla società gli importi netti previsti nell'allegato 2; qualora i parametri in aggiunta non fossero riportati, sarà applicato il listino prezzi di Dolomiti Energia spa con lo sconto di cui sopra. -----

2. Prelievi. -----

Per l'effettuazione dei prelievi programmati e di cui al precedente art. 2, l'ente socio riconoscerà alla società un compenso forfettario onnicomprensivo di € 65,00 per ciascun intervento. Per intervento si considera la prestazione relativa ad ogni singolo punto (sorgente, serbatoio, pozzo, fontana, etc.) ove si effettui

uno o più prelievi comprensiva della trasmissione dei dati via web all'A.P.S.S.

(ai sensi dell'art. 2 punto 7). -----

Per l'effettuazione di eventuali altri interventi di prelievo, che si dovessero

aggiungere a quelli programmati ai sensi dell'art. 2, l'ente socio riconoscerà

alla società i compensi previsti nell' allegato 2. -----

3. Gestione “non conformità”. -----

Per il servizio relativo alla gestione delle “non conformità” di cui all'art. 2

punto 10, l'ente socio riconoscerà alla società un importo forfettario di € 250,00

per ciascuna “non conformità” gestita di livello 2/3/4/5 come riportato sulla

nota A.P.S.S. del 30/11/2009. L'attivazione della procedura di gestione della

“non conformità” sarà attivata in accordo con l'ente socio. -----

4. Gestione portale FIA.-----

Per il servizio relativo alla gestione e aggiornamento del portale FIA, di cui

all'art. 2 punto 6, l'ente socio riconoscerà alla società un importo forfettario di

€ 250,00 ad acquedotto. Il numero di acquedotti viene desunto dalla codifica

ufficiale effettuata dal Servizio Acque della PAT e disponibile sul portale SIR.

Dopo la sottoscrizione della presente convenzione, la società fornirà le chiavi

d'accesso al sistema, personalizzate per ogni soggetto che l'ente socio riterrà

opportuno. -----

5. Gestione stazioni di telecontrollo. -----

Per il servizio relativo al mantenimento dell'efficienza delle stazioni di

telecontrollo, ove presenti, di cui all'art. 2 punto 11, l'ente socio riconoscerà

alla società un importo forfettario di € 400,00. Per il traffico dati tra stazioni,

operatori e server l'ente socio riconoscerà alla società € 6,00/mese per ogni

stazione dotata di telecontrollo funzionante in aggiunta ad una quota parte delle

SIM montate sui server con le quali le stazioni locali interagiscono per la divulgazione degli eventi e il salvataggio delle tracce registrate. Inoltre, eventuali interventi straordinari di manutenzione concordati preventivamente con l'ente socio verranno contabilizzati a consuntivo a fine anno. -----

6. Predisposizione della Convenzione. -----

Tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e la stipula della presente convenzione e degli eventuali atti aggiuntivi sono a carico della società. -----

A tutti i corrispettivi sopra indicati ai punti da 1 a 7 andrà aggiunta l'i.v.a. di legge. -----

Art. 6 – Responsabilità

La società risponderà di tutti i danni derivanti dall'espletamento delle attività da essa svolte nell'ambito della presente convenzione, tanto verso l'ente socio quanto verso terzi. -----

L'ente socio trasmetterà alla società le richieste di risarcimento danni pervenute da parte di terzi e, all'atto della ricezione, la società dovrà dichiarare per iscritto di sollevare l'ente socio da ogni responsabilità. -----

In ogni caso, l'ente socio rimarrà unico responsabile dei propri impianti e del prodotto da essi erogato: a tal riguardo, l'ente socio dovrà stipulare un'apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. -----

Inoltre, in ogni caso non potranno essere addebitate alla società le sanzioni di cui all'art. 19, c. 1, del D.Lgs. 31/2001 né potranno essere effettuate nei suoi confronti azioni di rivalsa. -----

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità dal 01/07/2019 al 30/06/2022. -----

Nel caso in cui alla data di scadenza sopra indicata le parti non avranno stipulato

una nuova convenzione per l'effettuazione delle medesime prestazioni, la presente convenzione dovrà considerarsi prorogata per ulteriori tre mesi. In ogni caso, detta proroga non sarà applicabile qualora, entro la data di scadenza sopra indicata, una delle parti abbia comunicato per iscritto all'altra l'intenzione di non continuare il rapporto contrattuale. -----

Nel periodo di efficacia della presente convenzione, la risoluzione del rapporto potrà avvenire solo in caso di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi assunti reciprocamente dalle parti: da un lato tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio oggetto di convenzione nella sua globalità e dall'altro tali da non consentire alla società l'effettuazione delle prestazioni oggetto di convenzione. -----

In tali casi, la parte recedente dovrà notificare all'altra formale diffida a rimuovere le inadempienze contestate entro un congruo termine. In caso di mancato adempimento entro detto termine, la convenzione sarà risolta automaticamente, restando salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Pertanto, la società si impegna a dare immediata comunicazione all'ente socio ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento dell'eventuale inadempimento da parte di un subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto sarà risolto di diritto (art. 1456 Cod.Civ.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa (art. 3, c. 8, L. 136/2010) attraverso bonifici su conti correnti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione

degli obblighi scaturenti dal presente contratto. -----

Art. 9 – Controversie

Tutte le controversie che insorgessero tra le parti relativamente all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via bonaria. In caso di mancata composizione in via bonaria della controversia, ciascuna parte potrà adire l'autorità giudiziaria competente. -----

A tal riguardo, ciascuna parte elegge domicilio legale presso la propria sede, indicata in premessa.-----

Art. 10 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti formalmente previste nella presente convenzione dovranno avvenire tramite p.e.c. ai seguenti indirizzi: -----

- per la società: geas@pec.it; -----
- per l'ente socio: comune@pec.comune.borgochiese.tn.it. -----

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione saranno osservate le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. -----

La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale, sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986: le spese derivanti dalla registrazione saranno a carico della parte che l'avrà richiesta. --

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a soggetti terzi i propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, esclusivamente per adempimenti connessi alla presente convenzione. -----

Il Presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e successive modificazioni,

sia del legale rappresentante della Società che, per ultimo, del Responsabile del Servizio Tecnico comunale in rappresentanza del Comune di Borgo Chiese. La data del presente atto coincide con quella di protocollazione all'interno del sistema di gestione documentale P.I.Tre del Comune di Borgo Chiese. -----

GEAS spa

Comune di Borgo Chiese

Il Presidente

Il Responsabile del Servizio Tecnico

dott.ing. Valter Paoli

Geom. Paolo Franzoni